



*Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. n. NC7-I2 – P2  
Cod. NE/Ne  
Circolare n. 35

CNAPPC  
**Prot.: 0000300**  
**Data: 02/04/2009**  
*Uscita*

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI.**

**OGGETTO: TAR Piemonte – Torino – Sez. I, sentenza n. 616 del 28/2/2009.**

Vista la particolare importanza del tema trattato, in materia di competenze in opere di interesse storico-artistico, con la presente si informa che il giudice amministrativo, con riferimento al ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri di Novara e dall'Ing. Ferrera, Presidente del locale Ordine, per l'annullamento del bando di concorso di Idee pubblicato dal Comune di Oleggio (NO) e nei confronti dell'Ordine degli Architetti PPC di Novara-Verbania-Cusio-Ossiola, costituitosi in giudizio con l'intervento di questo Consiglio Nazionale, ha dimostrato, respingendolo, l'infondatezza di detto ricorso, riconoscendo piena discrezionalità tecnica alla scelta operata dal Comune di Oleggio nel riservare ai soli architetti la partecipazione al concorso di idee.


Nella trattazione dell'analisi a motivo del rigetto delle ipotesi argomentative poste dalla parte ricorrente, il tribunale, sostanzialmente, sancisce alcuni principi che appare utile segnalare:

- Il D. Lgs. 129/92 di recepimento della Direttiva 384/85/CE, così come il successivo D. Lgs. 206/07 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, *non contiene affatto alcuna equiparazione alla laurea in architettura, di quella in ingegneria civile conseguita in Italia e neanche di quella in ingegneria civile "pura" conseguita in altro Stato membro dell'Unione.* Infatti la finalità del principio comunitario è esclusivamente quello di "assicurare il riconoscimento di tali diplomi da parte degli Stati membri" ma non quello di "armonizzare, nello Stato membro interessato, i diritti conferiti da tali diplomi per quanto riguarda l'accesso alle attività di architetto". Inoltre, dall'analisi di quanto disposto all'art. 49 della Direttiva 2005/36/CE consegue che *gli Stati membri devono riconoscere ai fini dell'esercizio della professione di architetto, oltre il diploma di laurea in architettura rilasciato in Italia, anche quello di ingegneria civile conseguito in Italia, ma sempreché sia accompagnato dal distinto "diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal Ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato";*

- Si ribadisce la decisione del Consiglio di Stato (Sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5239) con la quale si chiarisce che *“la ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere delineata nell’art. 52 R. D. n.2537 del 1925 deve considerarsi applicabile, garantendo che la progettazione dell’intervento edilizio su immobili di interesse storico-artistico sia affidata a professionisti dotati di una specifica preparazione nel campo delle arti e di un’adeguata formazione umanistica”*;
- Per quanto attiene la pretesa violazione alle prescrizioni degli artt. 90 e 108 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” si dimostra che le disposizioni che *individuano i soggetti legittimati a concorrere alle gare di progettazione e ai concorsi di idee e sono norme di procedura, aventi natura neutra e non portata sostanziale* pertanto dette norme hanno solo la funzione di disciplinare la procedura del concorso di idee e non di definire gli ambiti delle competenze professionali;
- La Sezione ritiene che *afferisce alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione individuare la natura e i caratteri dei beni pubblici sui quali realizzare interventi di trasformazione, le specifiche esigenze da soddisfare con una procedura concorsuale, il tipo di procedura da impiegare ed anche – sia pure intono minore – le categorie di professionisti tecnici da ammettere a partecipare alla procedura stessa. Siffatta tipologia di giudizio discrezionale tuttavia non è, in linea di principio, secondo radicate acquisizioni giurisprudenziali, sottratta al sindacato del Giudice amministrativo sotto il profilo della logicità, della coerenza e della ragionevolezza.*

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Arch. Luigi M. MIRIZZI)



IL PRESIDENTE  
(Arch. Raffaele SIRICA)

